



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 06/02/2023
N. 650 del 22/11/2023

OGGETTO

Presenza d'atto del contratto di collaborazione professionale stipulato in data 8 novembre 2023, ex art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 e smi in ordine agli obblighi di legge previsti dalla Legge n°194 del 22/5/1978.

Struttura proponente	GESTIONE CUP E LIBERA PROFESSIONE
----------------------	-----------------------------------

Documenti integranti il provvedimento:

	n. pag.

Dichiarazione di immediata esecutività

Spese previste	
Conto Economico n. 706 137 00045	
Descrizione conto economico	
Bilancio	
Dirigente Dott.ssa TIZIANA TONTI	

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Economico-Finanziaria
<input type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
Dott. Francesco Ricci; Direttore del Dipartimento Materno - Infantile Prof. Luigi Nappi	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo deliberazione



Premesso che:

- L'interruzione volontaria della gravidanza rientra tra i livelli essenziali di assistenza che questo Policlinico deve garantire;
- Con atto n°239 del 28/10/2021 la Direzione Strategica del Policlinico di Foggia ha deliberato il contratto di collaborazione professionale della durata di un anno con il Dott. Francesco Ricci per garantire le attività di IVG previste dalla L. n.194/78 in assenza di medici ginecologi non obiettori tra il personale ospedaliero e universitario del Policlinico;
- Con delibera n° 572 del 18/11/2022 si è preso atto del nuovo contratto che ha rinnovato la collaborazione con il Dott. Francesco Ricci per un ulteriore anno fino al 7 novembre 2023;
- Continuando a perdurare le condizioni che hanno portato alla stipula del contratto sopra menzionato, la Direzione Sanitaria con nota del 26 ottobre 2023 ha comunicato la necessità inderogabile di proseguire la collaborazione con il Dott. Ricci;

Considerato che:

- Il Dott. Francesco Ricci nato a Bitonto (BA) il 29/3/1955 ha dato la propria disponibilità sottoscrivendo il contratto di collaborazione professionale ex art. n°7 comma 6 del D. lgs n°165/2001 in ordine agli obblighi di legge previsti dalla legge n°194 del 22/5/1978;
- Lo stesso contratto è stato sottoscritto anche dal Direttore Generale del Policlinico Dott. Giuseppe Pasqualone;

Ritenuto:

- Di dover prendere atto del citato contratto sottoscritto dal Dr. Ricci Francesco e dal Direttore Generale del Policlinico Dott. Giuseppe Pasqualone, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di rispettiva competenza

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, di prendere atto del contratto di collaborazione professionale sottoscritto dal Dott. Francesco Ricci e dal Direttore Generale del Policlinico Dott. Giuseppe Pasqualone ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. lgs n°165/2001 in ordine agli obblighi di legge previsti dalla legge n°194 del 22/5/1978 e allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
2. Di remunerare il Dott. Francesco Ricci secondo quanto previsto all'art. 5 del contratto allegato al presente atto;
3. Che il suddetto rapporto contrattuale con il Dott. Francesco Ricci avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;
4. Che il relativo compenso al dott. Francesco Ricci sarà liquidato dalla SSD Gestione CUP e Libera Professione sul conto economico n.706 137 00045 programma di spesa n° 284, previa attestazione del



Direttore del Dipartimento Materno - Infantile o della Direzione Sanitaria per un impegno di spesa di circa euro 35.000,00 annui;

5. Di notificare il presente atto al Dott. Francesco Ricci e al Direttore del Dipartimento Materno-Infantile.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Patrizia Sestilli

Il Dirigente
Dott.ssa Tiziana Tonti

Il Direttore Sanitario
dott. Leonardo Miscio

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Elisabetta Esposito

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Pasqualone



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia.

IL FUNZIONARIO ADDETTO



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE EX ART. N. 7, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E S.M.I. IN ORDINE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE PREVISTI DALLA L. N. 194 DEL 22/05/1978

TRA

Il Policlinico di Foggia, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Pasqualone nato a Monopoli(BA) il 31/03/1970 domiciliato per la carica in Foggia Viale Pinto 1 C.F. e P.I. 02218910715 il quale interviene in questo contratto, quale legale rappresentante, in nome e per conto del Policlinico di Foggia

E

Il dr. Francesco Ricci nato a Bitonto (Ba) il 29/03/1955 e residente a Bitonto (Ba) in via G. Verdi n. 11 – Codice Fiscale RCCFNC55C29A893T – Medico Specializzato in disciplina di Ostetricia e Ginecologia – L. n. 194/78

Premesso che:

l'articolo 9 – L. n. 194/78, prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate siano tenuti in ogni caso a garantire l'effettuazione degli interventi di interruzione di gravidanza e alla Regione spetta il compito di controllare e garantire l'attuazione anche attraverso precise politiche in materia di personale;

l'effettività dei diritti riconosciuti dalla legge 194/78 è però messa seriamente a repentaglio dal pur legittimo ricorso, da parte del personale medico e sanitario, all'obiezione di coscienza (riconosciuta dall'art. 9 della stessa legge) che di fatto impedisce, in molti casi, di poter rispondere con tempestività ed efficacia alle richieste delle donne che intendono consapevolmente interrompere, entro i termini stabiliti, la propria gravidanza;

l'obiezione di coscienza è certamente un diritto riconosciuto al personale medico e sanitario che non può in alcun modo essere messo in discussione, ma che d'altro canto non può impedire il riconoscimento di un diritto tutelato allo stesso modo dall'ordinamento;

la Direzione Strategica del Policlinico di Foggia con atto n°572 del 18/11/2022 ha deliberato il contratto di collaborazione professionale con il Dott. Francesco Ricci per garantire le attività di IVG previste dalla L. n.194/78 in assenza di medici ginecologi non obiettori tra il personale ospedaliero e universitario del Policlinico di Foggia;

continuano a perdurare le condizioni che hanno portato alla stipula del contratto di collaborazione con il Dott. Francesco Ricci e al fine di non incorre in interruzione di pubblico servizio, tenuto conto che vi sono pazienti in lista di attesa, si conviene quanto segue:



Art. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del Contratto

Attività professionale di Medico Specialista in Disciplina di Ostetricia e Ginecologia – in ordine agli obblighi di legge previsti dalla L. n. 194 del 22/05/1978.

Il Professionista accetta tale incarico, garantendo di approfondire l'impegno e la professionalità necessarie per il conseguimento della metodica assistenziale di che trattasi.

Il Professionista, in qualità di Medico Specialista in Disciplina di Ostetricia e Ginecologia provvede a tutte le incombenze che la normativa di che trattasi affida alla propria competenza.

Art. 3

Modalità e sede di svolgimento della collaborazione

L'attività oggetto del presente contratto verrà svolta dal Dott. Francesco Ricci presso il Policlinico di Foggia e organizzata in connessione con le necessità del Committente.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di ausiliari e/o sostituti.

Per espressa volontà delle parti ed in conformità alla normativa vigente, il rapporto costituito con la presente collaborazione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma e libero-professionale e, pertanto, il Professionista eseguirà le prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione.

Per quanto sopra concordato le parti precisano che l'incarico, cui è finalizzata la presente collaborazione, rimane regolato esclusivamente dal presente accordo nonché dalle disposizioni normative sul contratto d'opera professionale.

Il Professionista risponde al Policlinico della correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui alla citata Legge n. 194/78.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme, il Professionista è tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto sia venuto a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali del Policlinico.

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico di cui sopra con l'impegno delle proprie capacità personali, non potendo delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'incarico affidatogli e, senza che



l'assunzione di eventuali altri impegni, successivi nel tempo, possa provocare situazioni di mancato rispetto di quanto pattuito, il tutto sempre nel rispetto dell'organizzazione aziendale.

Detto incarico è caratterizzato da prestazioni professionali conformi ai contenuti ed alla natura dell'incarico medesimo. Fermo restando la verifica delle prestazioni rese da parte dell'Azienda committente.

Art. 4

Decorrenza e durata del contratto

L'incarico avrà durata di anni 1 (uno), con decorrenza immediata.

Scadrà ope legis alla scadenza senza alcuna possibilità di rinnovo automatico.

Art. 5

Onorario Professionale

Per tutti gli adempimenti sopra specificati ed ogni altro prescritto dalla vigente normativa in materia, il Policlinico corrisponderà al Professionista un compenso per procedura IVG lordo pari ad € 100,00 oltre IVA se e quanto dovuta; in presenza di pazienti risultati positivi al COVID 19 è prevista una ulteriore indennità aggiuntiva a procedura di € 100 oltre IVA se e quanto dovuta. I compensi saranno da liquidare dietro presentazione di apposita fattura, a cui va allegata una relazione delle prestazioni eseguite, con l'apposito visto di approvazione del Responsabile del Servizio e della Direzione Sanitaria del Policlinico.

Il Committente non rimborserà eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio, anche se derivanti dal presente contratto, per eventuali costi sostenuti dal Professionista per raggiungere la sede di lavoro e che, pertanto rimarranno a totale incarico del medesimo.

Il titolare di incarico è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e dovrà garantire, a proprio carico, la copertura assicurativa per infortunio.

Art. 6

Recesso e Risoluzione del Contratto

Il Policlinico di Foggia si riserva di revocare per giustificato motivo l'incarico, in qualunque momento e, di conseguenza, di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, senza che si produca a favore del Professionista alcun diritto e risarcimento danni. Sono cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento della prestazione ed il mutuo consenso.

Nell'ipotesi di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattualmente assunti, il Policlinico ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di inadempimento parziale, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.



Qualora il Policlinico di Foggia accerti che le prestazioni vengano effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico si intenderà senz'altro risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Policlinico di Foggia potrà, altresì recedere dal contratto, senza alcun preavviso e, in qualsiasi momento, qualora vengano meno i presupposti che hanno indotto a stipulare detto contratto, oppure in presenza di disposizioni o di altri fatti che non ne consentano la prosecuzione.

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire mediante raccomandata A/R oppure mediante PEC.

Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il Professionista ha diritto al pagamento del compenso maturato fino al momento dell'interruzione.

Art. 7

Obblighi di riservatezza

Il Professionista, si impegna a non diffondere notizie ed informazioni relative l'attività svolta, né le modalità di svolgimento, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del Committente.

Inoltre, è informato – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 – che i dati personali e sensibili di cui è in possesso il Policlinico saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del trattamento economico e per l'amministrazione degli affari interni.

Il Professionista limitatamente alle attività inerenti la presente collaborazione, si impegna a mantenere la riservatezza dei dati personali, sanitari e altri dati sensibili di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle predette attività e a trattarli in conformità a quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Dlgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Tale generale obbligo di riservatezza permarrà anche dopo la scadenza di contratto.

Tali clausole rivestono per il Policlinico carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico e/o al risarcimento del danno.

Art. 8

Sicurezza luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute del personale che in ragione dell'attività svolta è esposto a rischi professionali, ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 e ss.mm.ii. le parti concordano che il Policlinico di Foggia sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla predetta normativa, assicura al collaboratore stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche di protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone carico del datore di lavoro.

Il Professionista è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute, impartite dalla sede ospitante;



Art. 9

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, amichevoli compositori, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Le parti decideranno secondo equità e la loro decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti sottoscritte come manifestazione della loro stessa volontà.

Art. 10

Registrazione

In caso di registrazione del presente atto, le spese ed ogni altra connessa si intendono a carico della parte che ne faccia eventualmente richiesta.

Art. 11

Rinvio alla normativa generale

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice Civile e alla disciplina fiscale, previdenziale ed assistenziale, vigente in materia di contratti di collaborazione professionale.

Letto confermato e sottoscritto

Luogo e data

Foggia, 8 NOV. 2023

Policlinico di Foggia Committente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Pasqualone

Il Professionista

Dr. Francesco Ricci